




COMUNE DI PISA



REGOLAMENTO

EDILIZIO

PISA - TIPOGRAFIA MUNICIPALE 1934 - ANNO XII



COMUNE DI PISA



REGOLAMENTO

EDILIZIO

PISA - TIPOGRAFIA MUNICIPALE 1934 - ANNO XII

CAPITOLO PRIMO

Denuncie di opere Richiesta e concessione della licenza

Disposizioni generali.

Art. 1. — Chi intende eseguire nel territorio del Comune di Pisa lavori compresi fra quelli elencati alle lettere seguenti, deve farne denuncia al Podestà presentando il relativo progetto redatto e completato nei modi indicati dagli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, allo scopo di ottenere, agli effetti del Regolamento medesimo, il preventivo nulla osta alla loro esecuzione:

a) Costruzioni, modificazioni, ampliamenti, riduzioni, demolizioni totali o parziali di edifici, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, anche se nell'interno di proprietà private;

b) modificazioni nelle facciate di fabbricati prospicienti su strade o piazze pubbliche od aperte al pubblico o da queste visibili;

c) costruzioni, modificazioni o demolizioni di muri di cinta, cancellate od altre recinzioni prospicienti su strade o piazze pubbliche od aperte al pubblico.

d) collocamento, rimozione e modificazione di iscrizioni, memorie o case d'arte in luoghi esposti al pubblico

e) coloriture e decorazioni pittoriche ed ornamenti di qualunque genere sulle facciate degli edifici e sui muri esposti alla pubblica vista;

f) modificazioni di coloritura delle facciate dei fabbricati o delle altre parti esterne dei medesimi, nonché dei muri di cinta prospicienti verso le vie o piazze pubbliche od aperte al pubblico o da queste visibili.

La denuncia ed il relativo nulla osta non sono richiesti per i seguenti lavori:

1. demolizione ricostruzione parziale o totale di pavimenti.

2. demolizione e ricostruzione parziale o totale di qualsiasi palco, volta, soffitto o stoia tetto, vespaio e terrazza, sempre quando tali lavori non importino trasformazione dell'immobile;

3. demolizione e ricostruzione parziale o totale di intonachi interni, raddrizzamento di pareti, rimPELLI ecc.;

4. consolidamento di muri in pietra e di tramezzi in mattoni;

5. apertura, chiusura, spostamento e modificazione di qualsiasi luce di porta nell'interno dell'immobile;

6. demolizione di tramezzi o divisori fra due o più stanze;

7. restauro e rifacimento totale di acquai e camini esistenti;

8. spurgo e restauro di doccionate di fogne interne, fognoli, pozzetti e fosse biologiche già esistenti;

9. Impianti di riscaldamento.

Per gli stabili dichiarati a forma di legge d'importante interesse artistico e storico, rimane fermo l'obbligo del nulla osta anche per i lavori sopraindicati, in conformità di quanto dispone il successivo art. 52.

Modalità per le denunce.

Art. 2. — Le denunce per l'esecuzione di nuove opere, o di varianti a progetti già approvati, possono essere presentate in carta libera, purchè si faccia menzione dell'uso esclusivo cui devono servire.

In genere, per le costruzioni edilizie i progetti a corredo della denuncia dovranno contenere:

a) planimetria generale in scala non minore di 1:1000 la quale indichi la precisa ubicazione dell'edificio in rapporto ai finitimi opportunamente estesa.

Da tale planimetria dovranno risultare l'orientamento, la disposizione e lo stato attuale delle aree pubbliche e private, e dei fabbricati confinanti colla indicazione dei nomi dei proprietari e le dimensioni principali degli spazi pubblici verso cui l'edificio prospetta.

Trattandosi di vie ristrette e tortuose deve presentarsi il piano dei due lati della via;

b) piante in scala di 1:100 o di 1:50, ed eccezionalmente di 1:200 dei vari piani e ciò quando non siano tra loro identiche, nel qual caso potrà bastare la presentazione, per le piante uguali, di una sola di esse;

c) facciate visibili dalla pubblica via in scala di 1 : 100 o di 1 : 50. In caso di decorazioni policrome si presenterà un saggio a colori del relativo progetto;

d) almeno una sezione verticale atta a precisare le parti più importanti dell'edificio, le scale e i cortili, in scala 1 : 100;

e) un particolare, in scala non minore di 1 : 20, della decorazione delle facciate comprendente le diverse parti che le compongono. Detto particolare potrà omettersi in caso di limitata importanza della costruzione rispetto alla pubblica edilizia, quando il disegno della facciata sia almeno in scala di 1 : 50;

f) il progetto della fognatura domestica per lo smaltimento degli scoli delle latrine, dei lavandini dei bagni ecc.

Nei predetti disegni da redigersi in forma geometrica dovranno essere quotate:

1. — Le altezze dei singoli piani e le dimensioni degli ambienti;

2. — Le altezze dei muri di fabbrica e di cinta verso gli spazi scoperti sia pubblici che privati;

3. — le principali dimensioni del fabbricato in pianta e in altezza, gli interassi delle luci in facciata, gli spessori dei muri e delle relative fondazioni;

4. — I numeri civici degli stabili limitrofi e, se esiste, il numero dello stabile cui si riferisce la domanda;

5. — In genere ogni elemento che valga a precisare l'edificio in relazione alle sue condizioni di resistenza e di abitabilità e in rapporto alla proprietà confinante.

Ai progetti allegati alla denuncia devono pure unirsi:

a) l'indicazione degli eventuali atti di vincolo cui è soggetta la proprietà;

b) l'indicazione del modo di scarico delle acque pluviali e delle acque luride;

c) l'indicazione delle varie strutture dell'edificio, con speciale riguardo alle opere in cemento armato ed in ferro.

Il Podestà potrà anche richiedere disegni particolari delle decorazioni di facciata, disegni prospettici e fotografie dei fabbricati contermini per meglio giudicare dell'effetto estetico dell'opera denunciata.

Art. 3. — Quando trattasi di edifici destinati a stabilimenti industriali, teatri, cinematografi, caffè e altri luoghi di ritrovo, scuole, magazzini, ecc. i relativi progetti dovranno contenere l'indicazione precisa dello scopo cui devono servire o dell'industria che si intende di esercitarvi, nonchè la descrizione esatta delle coerenze del nuovo edificio, specificando se vi confinino altri fabbricati ad uso industria, depositi pericolosi ecc. Dovrà pure risultare dalla denuncia come la nuova opera soddisfi a tutti i requisiti speciali che sono imposti dal presente regolamento, da quello d'igiene e di Polizia urbana e da ogni altro regolamento dello Stato e del Comune di Pisa o che potessero venir richiesti per la sicurezza contro gli incendi o per altra pubblica necessità.

Per teatri, cinematografi, e luoghi di pubblico ritrovo si dovrà unire al progetto la prova di avere riportato le prescritte approvazioni delle autorità competenti.

I progetti di opere in edifici di interesse storico, contemplati dalle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 12 giugno 1912 n. 688 e relativo regolamento 30 gennaio 1913 n. 363 modificato con Regio Decreto 2 gennaio 1923, n. 204, devono essere corredati del corrispondente nulla osta da parte della Sovrintendenza sui Monumenti, con l'impegno di osservare, nella loro esecuzione, anche le disposizioni speciali contenute nelle dette leggi.

Firma delle denuncie.

Art. 4. — Le denuncie e i disegni devono portare la firma del proprietario denunciante e del progettista.

I firmatari delle denuncie devono indicarvi la loro residenza, ed il loro domicilio, e in ogni caso devono avere un recapito in Pisa per le comunicazioni del Podestà.

Il Progettista dovrà essere ingegnere od architetto laureato in una delle scuole di Ingegneria o Architettura del Regno, o autorizzato ad esercitare la professione di ingegnere o di architetto in virtù della legge sulla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti 24 giugno 1923, n. 1395, e delle norme di coordinamento di cui al R. D. n. 2145 del 27 ottobre 1927 e potrà anche essere un geometra diplomato presso un Istituto Tecnico purchè abilitato all'esercizio della professione a norma del R. D. 6 maggio 1923 n. 1054, per quelle costruzioni che entrano nei limiti della sua competenza, quali risultano dalle leggi attuali o che verranno stabiliti in regolamento governativo da emanarsi.

Si intende però che dovranno essere progettate esclusivamente da ingegneri e architetti le costruzioni in cemento armato, quelle che prevedono l'impiego di notevoli strutture in ferro e quelle che hanno notevole importanza tecnica ed estetica.

Art. 5. — Nel caso di opere di pochissima importanza tecnica ed estetica in edifici esistenti, la denuncia potrà essere presentata senza disegno, a firma soltanto del proprietario e dell'esecutore delle opere; è riservato però al Podestà il diritto di richiedere, quando lo creda opportuno, i tipi delle opere da eseguire e la firma di un tecnico a norma del precedente art. 4.

Esame del progetto e decisioni e comunicazioni relative.

Art. 6. — Il Podestà, con sua deliberazione, preso in esame il progetto, sentiti i propri Uffici e consultata, se del caso, la Commissione Edilizia, deciderà sul richiesto nulla osta.

La relativa comunicazione al richiedente avverrà entro trenta giorni dalla data della presentazione della domanda debitamente corredata dei prescritti documenti o, in difetto, dalla data della presentazione di quanto sarà stato richiesto d'ufficio per rendere completa la domanda stessa, inclusi in ciò gli eventuali atti di vincolo.

Trascorsi i trenta giorni senza osservazioni da parte del Comune, il privato sarà libero di eseguire i lavori denunciati, salva l'osservanza delle leggi e del regolamento e il rispetto del suolo pubblico.

Qualora le opere progettate riflettano lavori di par-

icolare importanza e per i quali il Podestà reputi necessario interpellare speciali Commissioni, il termine predetto sarà esteso a giorni quaranta dandone avviso per iscritto al richiedente.

Effetti delle licenze

Art. 7. — La licenza rilasciata dal Podestà ^{Podestà} per l'esecuzione di opere edilizie costituisce solo una presunzione della conformità delle opere stesse alle leggi e regolamenti in vigore, e non esonera il proprietario dall'obbligo tassativo di attenersi strettamente a dette leggi e regolamenti sotto la propria esclusiva responsabilità, con tutte le conseguenze di cui all'art. 2.

La licenza si intende inoltre concessa senza pregiudizio dei diritti e degli interessi dei terzi nonché del Comune, verso i quali il concessionario assume ogni responsabilità, rimanendo inoltre obbligato a tenere indenne e rilevato il Comune da ogni azione, molestia o spesa che potesse in qualsiasi tempo e modo, e per qualsiasi ragione, essere cagionata dalla licenza stessa.

Limite di validità delle licenze.

Art. 8. — La licenza ha la validità di 8 mesi dalla data di partecipazione all'interessato.

Le opere non iniziate entro tale termine e quelle iniziate, ma rimaste sospese in uno o più periodi per oltre 6 mesi, non potranno essere intraprese o riprese, se non previa nuova denuncia e nuova licenza.

Provvedimenti per opere arbitrarie.

Art. 9. — Spetta al Podestà di far sospendere le opere arbitrariamente intraprese e non conformi al progetto approvato e, per qualsiasi ragione non regolamentari, con facoltà di ordinare la riforma di queste ultime e di provocare, ove occorra, dal giudice competente la sanzione di farle demolire a spese del proprietario e salvi quei provvedimenti d'urgenza che sono nelle sue attribuzioni a tenore di legge.

CAPITOLO SECONDO

Commissione edilizia

Costituzione della Commissione Edilizia.

Art. 10. — La Commissione Edilizia è composta di 12 membri di cui N. 7 di diritto e N. 5 elettivi.

Sono membri di diritto:

Il Vice Podestà, Presidente;

L'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico comunale che in assenza del Vice Podestà, assume la presidenza;

Un ingegnere di Sezione;

L'Ingegnere Direttore dell'Azienda Acquedotti;

L'Ufficiale Sanitario del Comune, o altro medico dell'Ufficio d'Igiene espressamente delegato;

Il rappresentante della Soprintendenza ai Monumenti, all'uopo delegato;

Il Professore di Architettura presso la Scuola di Ingegneria.

I membri elettivi sono scelti e nominati del Podestà tra le categorie e nel numero sottoindicati:

Un rappresentante del Sindacato Ingegneri;

Un rappresentante del Sindacato Architetti;

Due cultori di Arte e Storia;
Un rappresentante del Sindacato Geometri.

I rappresentanti dei Sindacati saranno scelti dal Podestà su nominativi forniti dai rispettivi Sindacati.

Durata in carica.

Art. 11. — I Commissari di nomina elettiva durano in carica due anni e si rinnovano per la metà alla fine di ogni anno. La rinnovazione sarà determinata dalla sorte.

Gli scaduti possono essere riconfermati.

Attribuzioni della Commissione.

Art. 12. — La Commissione a richiesta del Podestà dà parere:

1. — Sui progetti dei nuovi fabbricati, su quelli di ampliamento e di modificazione dei fabbricati esistenti; sulla ornamentazione delle facciate, e, in genere, su tutto quanto interessi la pubblica edilizia, l'igiene, l'estetica e il decoro cittadino.

2. — Sui monumenti e costruzioni di Cappelle da erigersi al Cimitero;

3. — Sui piani regolatori edilizi e di ampliamento;

4. — Sull'interpretazione, sulla applicazione e sulle eventuali modificazioni del presente regolamento.

Le funzioni della Commissione sono gratuite.

Adunanze.

Art. 13. — La Commissione si riunisce ordinariamente ogni tre settimane e straordinariamente ogni volta che il Presidente lo creda opportuno. Per la va-

lità delle sue adunanze è necessaria la presenza di almeno cinque membri fra i quali il Presidente o il designato a fungere da Presidente.

I membri elettivi decadranno dalla carica dopo l'assenza ingiustificata da cinque adunanze ordinarie consecutive.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Intervento dell' Ufficio tecnico.

Art. 14. - L'Ingegnere Capo per mezzo di un proprio impiegato, istruisce le pratiche da sottoporsi alla Commissione e le illustra con tutte quelle informazioni, disegni documenti ecc. che meglio giovino per il deliberato della Commissione.

Detto impiegato avrà pure l'incarico di redigere i processi verbali delle adunanze, che devono essere sottoposti alla firma del Presidente, e di provvedere per tutto quanto ha riguardo agli atti della Commissione.

Dovendosi esaminare progetti di edifici industriali e pubblici, casamenti popolari e in genere, argomenti riguardanti la sicurezza contro gli incendi, verrà invitato ad assistere ed avrà voto consultivo l'Ingegnere Comandante il Corpo dei Vigili del fuoco.

Sottocommissione edilizia.

Art. 15. — Per dar parere sulle pratiche di edilizia di minore importanza è istituita una Sottocommissione Edilizia presieduta dal Vice Podestà e composta : dal

rappresentante della R. Soprintendenza ai Monumenti, dall'Ingegnere Capo del Comune, dall'Ufficiale Sanitario del Comune; dall'Ingegnere di Sezione dell'Ufficio Tecnico, dall'Ingegnere Direttore dell'Azienda Acquedotti, dal rappresentante del Sindacato Ingegneri od Architetti e da un rappresentante del Sindacato Geometri.

È attribuito a questa Sottocommissione l'esame dei progetti relativi a:

- a) approvazione di insegne, mostre, vetrine, tende e simili;
- b) occupazioni di suolo pubblico con chioschi, distributori di benzina, olii e simili
- c) modificazioni di facciate di limitata importanza;
- d) costruzioni in genere di piccola importanza.

È quindi riservato alla competenza della Commissione Edilizia l'esame e il parere sui progetti non compresi nella precedente elencazione, e anche di quelli che, pure essendovi compresi, presentino, a giudizio della Sottocommissione o del Podestà, una speciale importanza artistica o possano influire sul decoro della Città.

Astenzione di singoli Commissari.

Art. 15. — Quando la Commissione abbia a trattare affari o argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato alcuno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua condizione e non deve assistere all'esame, alla discussione e al giudizio relativo all'argomento stesso. Della osservanza di questa prescrizione sarà dato atto nel verbale.

CAPITOLO TERZO

**Norme per l'esecuzione dei lavori
Opere provvisionali**

*Cartello indicante i nomi del progettista del direttore
delle opere e dell'impresa costruttrice.*

gtu X Art. 17. — Per i lavori edilizi di notevole importanza, dovrà essere collocato sul luogo dei lavori un cartello a caratteri ben visibili indicante i nomi del progettista, del direttore delle opere e dell'impresa costruttrice.

Allineamenti e livelli.

X Art. 18. — Per le nuove costruzioni e per le modificazioni a costruzioni esistenti, anche non confinanti col suolo pubblico, le quali in qualsiasi modo abbiano rapporto colle condizioni planimetriche e con quelle altimetriche di vie e piazze pubbliche, il proprietario, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, dovrà rivolgersi all'Ufficio Tecnico comunale per ottenere sul posto gli allineamenti e livelli ai quali dovranno subordinarsi i lavori stessi. Decorso un periodo di altri dieci giorni dalla richiesta all'Ufficio e senza che

que
dar
pub

di s
ran
sen

in p
dal
per
dist

le r
acc

ciot
spa
pos
ven
fla
dell
tutt
pro

questo abbia proceduto alla verifica, l'interessato può dare esecuzione all'opera, salvo il rispetto del suolo pubblico.

Inizio dei lavori.

Art. 19. — I lavori per i quali occorre occupazione di suolo pubblico debbono essere iniziati contemporaneamente a detta occupazione e condotti a termine senza interruzione, nel tempo più breve.

Solidità, sicurezza, e-decoro dei fabbricati.

Art. 20. — Ogni opera Edilizia deve essere eseguita in piena e rigorosa conformità dei progetti approvati dal Podestà, seguendo le migliori norme costruttive perchè riesca solida, igienica e decorosa e dovrà soddisfare le prescrizioni indicate nei seguenti paragrafi:

a) le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nella muratura di pietrame è da vietare l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari deve prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continuo di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a centimetri 12 estesi a tutta la larghezza del muro, e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a m. 1,50.

I muri debbono avere dimensioni tali che il carico

unitario su di essi esistente, mantenga il giusto rapporto col carico di rottura del materiale più debole di cui sono costituiti;

b) nei piani superiori a quello terreno debbono essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale;

c) le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono essere rese solidali con i muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi; nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni m. 2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza dei muri di appoggio;

d) in tutti i fabbricati a più piani dovranno eseguirsi ad ogni piano sui muri perimetrali e su tutti i muri portanti, cordoli di cemento armato; nelle costruzioni in mattoni a cortina vista e di spessore di due sole teste, il cordolo in cemento potrà essere sostituito da quattro filari di mattoni collegati con malta di cemento, fermo restando l'obbligo di solidarietà delle travi con i muri di cui alla lettera c);

e) i lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato debbono essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomeramenti idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice od armato vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

Per gli altri materiali di costruzione sono da richiamare le norme fissate per la loro accettazione dal Ministro per i lavori pubblici.

Tutti i progetti che saranno presentati per opere di costruzione o ricostruzione per fabbricati urbani di più piani dovranno essere firmati da un professionista autorizzato ai sensi della legge 24 Giugno 1923, n. 1395, e dai relativi regolamenti, nonchè ai sensi della legge n. 58 del 3 Gennaio 1929, sulle opere in conglomerato cementizio semplice od armato, il quale professionista assume la responsabilità della esecuzione e della stretta osservanza delle prescrizioni.

× *Cautele da eseguire nelle demolizioni.*

Art. 21. — Nella demolizione di vecchi fabbricati si dovrà procedere con ogni cautela, adoperando tutti quei mezzi che l'arte suggerisce, come puntelli, armature ed opere provvisionali diverse, in modo che sempre rimanga libero e sicuro il transito delle strade. Si dovrà poi evitare il sollevamento della polvere, sia usando tutte le cautele opportune durante la demolizione, sia provvedendo con abbondante innaffiamento o lavatura.

È vietato gettare dai ponti di servizio e dall'interno delle fabbriche materiali di demolizione od altro. Questi dovranno venire calati entro appositi recipienti.

o fatti discendere con cautela per condotti chiusi lateralmente. Tali discese di materiali sono, di regola, vietate verso la pubblica via e potranno essere concesse solo nei casi in cui per la speciale natura delle opere, non sia possibile fare altrimenti. Dovranno infine osservarsi le prescrizioni stabilite dal Regolamento locale d' Igiene e tutte le altre che il Podestà potrà impartire a seconda dei casi.

Obbligo di mantenere e restituire netto e sgombro il suolo pubblico.

X Art. 22. — Chi fabbrica dovrà mantenere la via pubblica netta su tutta la fronte dei suoi lavori, ricorrendo, ove occorra, anche a replicate inaffiature. Deve inoltre, immediatamente dopo il compimento dei lavori, far levare i ponti, gli assiti ecc. e restituire alla circolazione il suolo pubblico perfettamente sgombro e netto, a tutte sue cure e spese.

Alterazione delle opere stradali.

Art. 23. -- Il concessionario del nulla osta che alteri o danneggi le opere stradali è obbligato a rimetterle in pristino

Il Podestà potrà, come garanzia, chiedere il versamento di una somma a titolo di deposito.

Tutte le volte che nell'esecuzione dei lavori venissero incontrati manufatti, condutture od altre opere per servizio pubblico o privato, il concessionario medesimo dovrà usare ogni cautela per non danneggiarli,

darne immediato avviso all'Ufficio Tecnico comunale ed uniformarsi a tutte le disposizioni che gli saranno impartite dallo stesso Ufficio, salvi sempre i diritti dei proprietari delle opere. Per le opere private dovrà darne contemporaneamente avviso ai proprietari interessati.

Trasporto delle materie di rifiuto ai pubblici scarichi

X Art. 24. — Le materie di rifiuto provenienti da demolizioni, scavi ecc. potranno, salvo le disposizioni del Regolamento locale d'Igiene, esser trasportate in località designata dal Podestà, alla condizione che tali scarichi siano spianati seconda le livellette ed i piani che saranno stabiliti.

Interruzione dei lavori.

Art. 25. — Il proprietario nei casi in cui per qualsiasi ragione sia costretto ad interrompere l'esecuzione dei lavori, deve fare eseguire le opere ritenute necessarie per garantire la solidità delle parti costruite e per togliere eventuali inconvenienti o sconci, previa notifica al Podestà.

Trascorso un mese dall'interruzione dei lavori, sarà in facoltà del Podestà di far cessare l'occupazione del suolo pubblico in precedenza accordata e di far rimettere le cose in pristino, salvo se sia stato dato avviso al Podestà dei motivi della interruzione, questi risultino giustificati e venga autorizzato per un termine perentorio il prolungamento dell'interruzione.

Recinzione dei luoghi destinati alle opere.

X Art. 26. — Il luogo destinato ad un'opera che interessi direttamente o indirettamente il suolo pubblico dovrà essere recinto prima di iniziare i lavori con un solido e decente assito, alto non meno di tre metri e formato con tavole non discoste l'una dall'altra; le porte di tali assiti dovranno aprirsi verso l'interno, essere munite di serrature e catenacci e rimanere chiuse durante la sospensione dei lavori.

Il Podestà potrà, in particolari circostanze, prescrivere, in luogo della costruzione di assiti, l'osservanza di determinate norme a tutela dell'incolumità pubblica e della libertà del transito.

Esenzione dall'obbligo di recinzione dei luoghi destinati alle opere.

X Art. 27. — Il Podestà potrà accordare l'esenzione dall'obbligo della costruzione dell'assito quando trattasi di opere di pochissima entità o da eseguirsi solo nei piani superiori di un fabbricato. Però, se dette opere si eseguono sul suolo o sotto di esso, dovranno essere circondate da ripari e barriere fisse e, quando si eseguono nelle parti inferiori dei fabbricati le opere stesse dovranno essere segnalate con tavole o travi-celli convenientemente situati ed appoggiati contro i muri dai fabbricati stessi. Inoltre, quando vi sia pericolo per il pubblico transito, si dovrà trovare presente almeno una persona per avvertire i passanti.

Segnali notturni.

X Art. 28. — ^{Le recinzioni e i ripari di cui ai precedenti articoli} Gli assiti ed altri ripari si dovranno munire, agli angoli, di una lanterna a vetri colorati in rosso da mantenersi accesa, a spesa e cura di chi fabbrica dal cadere del giorno alla mattina, e cioè mezz'ora dopo il tramonto fino a mezz'ora avanti il sorgere del sole, come pure in tempo di nebbia.

Ponti di servizio.

X Art. 29. — Tutti i ponti di servizio, le scale, i meccanismi, i cordami, ^{le recinzioni} gli assiti di chiusura ed ogni altro mezzo d'opera dovranno offrire la maggiore garanzia di resistenza e soddisfare alle migliori regole dell'arte, in modo da impedire qualsiasi specie di danni ai passanti ed alle persone addette al lavoro, nonchè alle cose in genere.

Le fronti dei ponti verso la via pubblica saranno munite anche di stoeie o graticci di giunchi, o altrimenti chiuse in guisa da evitare la caduta di oggetti o materiali sulla strada.

Quando non sia ^{effettuata} permessa la costruzione dell'assito, il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio non può essere costruito ad un'altezza minore di tre metri, misurati dal suolo al punto più basso dell'armatura del ponte, e dovrà avere il piano eseguito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante, impedendo la caduta di materiali. Il Po-^{fidare}destà avrà facoltà di far controllare, dai suoi funzionari od agenti l'osservanza di dette condizioni e di imporre le maggiori cautele che ritenesse opportune.

CAPITOLO QUARTO

Opere esteriori ai fabbricati rispetto alle esigenze del decoro edile

Art. 30. — Le fronti e tutte le pareti delle case e degli edifici in genere facilmente visibili dalle vie e spazi pubblici, comprese tutte le loro parti accessorie, dovranno con speciale riguardo alla loro ubicazione, corrispondere alle esigenze del decoro edile e della tradizione cittadina, per ciò che si riferisce tanto alla corretta armonia delle linee ornamentali, quanto ai materiali ed alle tinte da impiegarsi nelle opere di decorazione e dovranno armonizzare colle masse e colle tinte degli stabili vicini.

Altezze dei fabbricati

Art. 31. — L'elevazione delle facciate e dei prospetti delle fabbriche sul piano stradale non può sorpassare la larghezza del tratto di strada sul quale fronteggiano, aumentata dalla metà. Tale altezza può sempre raggiungere i metri 10, ma non può sorpassare il limite massimo di metri 18.

Volendo superare l'altezza competente alla larghezza stradale, bisognerà costruire l'intero fabbricato

in
se

ca

la
la
es

si
su
m
di
od

ca
ch
de

ro,
ca
ne
de

tili
fic
zio

su
m
 $\frac{2}{3}$
co

in ritiro ed allora l'altezza sarà quella competente alla sezione stradale così allargata.

L'area lasciata libera dovrà essere recinta con cancellata e pavimentata o sistemata a giardino.

Sarà pure permesso, oltre l'altezza competente alla larghezza stradale, costruire un piano in ritiro purchè la sua altezza non superi il ritiro, e sempre che ragioni estetiche non si oppongano.

Agli effetti di tale prescrizione l'altezza delle case si intenderà misurata dal livello stradale alla linea superiore del cornicione o della gronda di coronamento, o fino alla linea più elevata di facciata, se al disopra del cornicione o della gronda esiste un attico od altra sopra costruzione.

Il Podestà potrà imporre limitazioni maggiori in casi speciali, nei quali ragioni di arte o di storia richiedano la conservazione del carattere e della visuale del luogo.

Potranno pure essere eccezionalmente concesse deroghe alle sopraindicate limitazioni, quando, caso per caso, la Commissione Edilizia lo ritenga opportuno nell'interesse della pubblica edilizia e del pubblico decoro.

Art. 32. — Per le nuove costruzioni l'area dei cortili dovrà essere almeno $\frac{1}{5}$ della somma delle superfici dei muri che li circondano valutata senza detrazione dei vuoti di porte e finestre.

Inoltre dovrà verificarsi per ogni muro prospiciente sui cortili che conducendo la normale media fino al muro opposto, questa non dovrà risultare minore dei $\frac{2}{3}$ dell'altezza del muro stesso riferita al piano del cortile.

La chiostrina è permessa solo per dar luce alle latrine, scale, corridoi, bagni, purchè abbia un'area libera di almeno $\frac{1}{25}$ della somma delle superfici dei muri che la limitano ad una normale minima di m. 2.50.

Aggetti.

Art. 33. — Gli aggetti sulla facciata di un edificio confinante con pubblica strada, debbono essere contenuti, entro i limiti seguenti:

a) fino all'altezza di m. 2,10 dal marciapiede non saranno permesse sporgenze di più di cent. 6 dal vivo dello zoccolo del fabbricato.

Per le altezze oltre i m. 2,10 l'aggetto massimo sarà determinato caso per caso;

b) i cornicioni di coronamento e le gronde dei tetti, comprese le doccie, non potranno avere una sporgenza che superi m. 1,50 salvo che si tratti di edifici di speciale importanza;

c) balconi e terrazzini non potranno aggettare più di m. 1,20 dal vivo delle facciate e dovranno essere costruiti in modo da lasciare un'altezza non inferiore a m. 4 dal marciapiede. Le mensole di sostegno e le eventuali decorazioni dovranno essere collocate ad altezza non inferiore a m. 3,50. Potranno essere impediti nelle strade larghe meno di 7 metri;

d) lo zoccolo non potrà occupare alcuna parte del suolo pubblico.

Potrà derogarsi da queste disposizioni quando l'architettura dell'edificio da costruire sia riconosciuta tale da giustificare l'eccezione la quale sarà tuttavia subordinata a speciali condizioni da stabilirsi dal Podestà caso per caso.

Stemmi ed emblemi araldici.

Art. 34. — In ordine al R. Decreto Legge 20 Marzo 1924 n. 442 è vietato apporre sui prospetti di edifici, e in qualunque altro luogo esposto al pubblico, stemmi ed emblemi araldici senza che al Comune siano stati prodotti i certificati della Consulta Araldica, a prova del legittimo possesso di essi.

È pure vietato apporre all'esterno dei fabbricati qualsiasi iscrizione o indicazione di carattere permanente senza avere ottenuto il permesso dal Podestà. (Art. 5 della Legge 11 Giugno 1922, N. 778).

Zoccoli.

Art. 35. — Gli edifici e muri di cinta di carattere permanente a confine col suolo pubblico o di uso pubblico dovranno essere muniti di zoccolo di pietra o di pietra artificiale e di altezza non minore di centimetri 60 per i fabbricati, e di cm. 40 per i muri di cinta.

Lo zoccolo formato con semplice intonaco potrà essere consentito soltanto in zone periferiche e per abitazioni di carattere particolare o in cortili interni.

Parti ornamentali, gronde e cornici.

Art. 36. — Tutte le parti ornamentali del prospetto dei fabbricati che abbiano un aggetto superiore a cm. 5 e che non siano costruite in pietra naturale od artificiale solidamente incastrata, dovranno avere l'ossatura in mattoni.

Nelle gronde dei tetti e cornicioni è proibito il rivestimento con stoe e incannicciati.

Intonachi e coloriture esterne.

Art. 37. — Tutti i muri, compresi quelli di cinta ed eccettuati quelli a faccia vista costruiti secondo le buone regole dell'arte, devono, quando siano visibili dalla pubblica via, essere intonacati e coloriti.

Le coloriture esterne dovranno eseguirsi con colori non succettibili di produrre una disarmonia coll'ambiente.

Le fronti esterne di ciascun edificio, spetti questo ad uno o più proprietari, dovranno rispondere a tale unità di concetto anche nelle tinte.

Nel caso di riparazioni alla facciata di un fabbricato, la parte nuova dovrà armonizzare, anche nel colore, con quella non modificata o non restaurata.

Sono vietati gli intonachi a solo arriccio.

Affissi di porte e finestre.

Art. 38. — Tutte le porte sulla via, comprese quelle delle botteghe, debbono essere munite di serramenti che non si aprono verso l'esterno.

Le persiane ed altri affissi analoghi potranno aprirsi verso l'esterno solo quando la loro parte inferiore si trovi ad altezza di almeno metri 2,25 sopra il piano del marciapiede.

Le persiane ed altri affissi giranti all'esterno, i quali abbiano un'altezza maggiore di m 2, debbono essere fermati almeno in tre punti.

Tutti gli affissi visibili dalla pubblica via devono essere regolarmente verniciati, osservando le norme di cui al precedente articolo per le coloriture esterne.

Luci e prese di aria sul suolo pubblico.

Art. 39. — Non sono permesse prese di aria di qualsiasi specie sul suolo pubblico.

Tettoie pensili.

Art. 40. — Per collocare tettoie pensili sulle facciate verso la strada occorre una licenza speciale.

Tali tettoie dovranno essere costruite in modo da lasciare un'altezza libera non minore di m. 3,50 sul marciapiede, nella parte non in corrispondenza delle mensole. La loro sporgenza massima potrà essere di metri 2,50, ma non dovrà superare, la larghezza del marciapiede.

Le mensole i sostegni e gli accessori non potranno essere collocati ad un'altezza minore di metri 3 sul marciapiede.

Dette tettoie dovranno essere, salvo le eccezioni da consentirsi caso per caso, munite di apposito condotto per lo scarico delle acque piovane in tubi di discesa incassati nel muro secondo le norme generali. Quando le coperture siano a vetri, eccezione fatta per le tettoie a doppia vetrata, per le quali la vetrata inferiore potrà essere anche non retinata, questi dovranno avere una rete metallica interna. Tutte le tettoie saranno collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, cartelli indicatori dei nomi delle vie od altro di interesse pubblico.

La concessione sarà sempre precaria e il Podestà stabilirà caso per caso, le modalità per la qualità e natura dei materiali in relazione all'architettura del fabbricato, per la forma e per ogni altro particolare.

Condotti per acque pluviali.

Art. 41. — Tutte le coperture di fabbriche devono essere munite di canali di gronda e di tubi di scarico per condurre le acque pluviali, ai sensi del Regolamento locale d'Igiene.

I tubi di scarico su facciate prospicienti il suolo pubblico dovranno essere incassati nel muro per l'ultimo tratto di metri tre dal livello stradale.

I tubi di scarico incassati potranno essere di grès di cemento, di ghisa o di altro materiale riconosciuto idoneo e saranno posti in opera entro cassette di isolamento nella muratura.

Solo nei casi di restauro dei tubi verticali di scarico e delle doccie è ammesso un tubo provvisorio di deviazione, applicato ad una altezza non minore di metri quattro dal suolo e che sporga tanto da far cadere l'acqua fuori del marciapiede.

Le acque pluviali dei tetti non dovranno scaricarsi sul suolo pubblico, ma dovranno essere raccolte opportunamente in fogne e appositi condotti di scarico.

Condotti per il fumo e per le acque luride.

Art. 42. — All'infuori dei condotti di scarico di cui all'art. precedente, è proibito di collocare all'esterno dei muri di facciata condotti per acque di qualsiasi specie, nonchè condotti per fumo per gas e simili.

I fumaioli non dovranno in nessun caso essere elevati a distanza minore di un metro dal filo muro della facciata su strada.

Quelli formati con tubo o con altre leggere strutture, dovranno essere bene assicurati ed, ove occorra, essere muniti di staffe e sostegni di ferro.

Camini industriali e condotti di vapore o gas.

Art. 43. — I camini industriali oltre a corrispondere alle condizioni del Regolamento locale d'Igiene, debbono avere una distanza uguale almeno alla metà della loro altezza dai confini della proprietà su cui sorgono, salvo i maggiori diritti dei terzi.

Il vapore che si scarica dai motori e da apparecchi ed i gas provenienti dalle motrici a gas devono essere raccolti nel camino principale del fumo, ove sia possibile, od altrimenti in appositi tubi che si inalzano verticalmente almeno tre metri oltre la massima altezza di tutte le costruzioni del raggio di metri 50.

*Talleggi con
un bono di
n. 20 e con
superiore
abuseo di
n. 5 all'atleggi
non una
della edificazione
ci restano
per un raggio
di n. 40,
e un*

Cartelli, mostre ed insegne.

Art. 44. — Le facciate dei fabbricati di nuova costruzione con locali destinati a botteghe ed a esercizi pubblici, dovranno essere *prelisposte per le relative mostre ed insegne*, le quali non potranno collocarsi che nei vani o negli spazi prestabiliti e senza alterare le linee architettoniche del fabbricato.

In caso di modificazione alle facciate di fabbricati esistenti, le mostre dovranno essere messe in relazione alle norme del presente articolo e in armonia con la nuova decorazione della facciata ed avere gli oggetti di cui appresso.

Lo stesso obbligo sussisterà nei casi di rinnovo

delle mostre ed insegne anche per cambiamento di Ditta.

Sono proibite le insegne e le mostre dipinte direttamente sui muri.

Gli aggetti massimi delle rostre, vetrine, ecc. non debbono oltrepassare, in via ordinaria, cm. 10 dall'allineamento stradale.

La parte inferiore delle mostre e delle vetrine che appoggia sul piano stradale, dovrà essere completamente indipendente da questo.

Le cornici superiori delle mostre e delle vetrine, poste almeno a tre metri dal piano stradale, potranno aggettare centimetri quindici in più della sporgenza ordinaria.


In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altre cose occupanti il suolo pubblico in forza di licenza comunale, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino con le modificazioni rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale ed a loro spese, rischio e pericolo.

nessuna
Iscrizioni luminose ai Gas rari.

Art. 45. — Nessuna ^{insegna} targa o lettera al Neon od ad altri gas rari può essere posta sia all'interno che all'esterno delle abitazioni e delle vetrine dei negozi senza il permesso dell'autorità Municipale, la quale prima di rilasciarlo farà accertare che essa risponda alle condizioni stabilite dal regolamento prevenzioni incendi.

per avere i limiti alla sporgenza e alle dimensioni delle insegne

o di
ret-
non
al-
che
ta-
ne,
mo
rza
no
ne
olo
ari
ol-
es-
a



ad
ul-
ozi
le
da
mi

Manutenzione.

X Art. 46. — Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in stato di normale conservazione, non solo, ma anche per quello che concerne il decoro, l'estetica e l'igiene. Il Podestà potrà ordinare i lavori di riparazione, di ripristino o di ricoloritura che reputerà necessari.

CAPITOLO QUINTO

Disposizioni per i fabbricati esistenti

Restauri e modificazioni di fabbricati.

Art. 47. -- In occasione di restauro o di modificazioni ai fabbricati esistenti, dovranno essere osservate le disposizioni del presente regolamento nel senso di ridurre i fabbricati stessi nelle condizioni da questo volute.

Quando però nella ricostruzione o nella riduzione di edifici già esistenti, risulti dal progetto il raggiungimento di notevoli miglioramenti, o si riscontri la eccessiva onerosità ad uniformarsi al presente Regolamento, il Podestà potrà derogare ad alcune delle disposizioni del Regolamento stesso;

Divieto di occupazione stradale con parti di fabbricati.

Art. 48 — Gli scalini, le entrate di cantina, i finestrini per sotterranei, le bodole i piuoli e tutte le altre opere consimili che occupino il suolo pubblico oltre la linea della facciata di un fabbricato nella sua parte

inferiore, potranno essere fatti sopprimere a giudizio dell'Autorità Comunale in occasione di restauri stradali o edilizi.

Condotti esterni.

Art. 49. — Tutti i condotti esterni ora esistenti sulle facciate dei fabbricati, e che non sarebbero permessi dalle disposizioni del presente Regolamento saranno tollerati, finchè si trovino in condizioni di perfetto funzionamento, e purchè non costituiscano offesa al pubblico decoro.

Vetrate persiane e porte

Art. 50. — Le vetrate e le persiane girevoli verso l'esterno ad un'altezza minore di m. 2,50 dal piano stradale e le porte al piano terreno, che si aprissero sul suolo pubblico, non potranno essere nè riparate nè rifatte, restando obbligo nel proprietario di ridurle o ricostruirle con le norme del presente Regolamento, quando le loro condizioni siano contrarie alla sicurezza del pubblico ed al decoro edile.

CAPITOLO SESTO

Disposizioni speciali

Costruzioni industriali.

Art. 51. — Gli edifici da adibirsi all'esercizio di industrie non potranno essere costruiti che in località autorizzate dal Podestà.

Il Podestà potrà vietare che sia destinato a stabilimento o ad esercizio industriale qualsiasi edificio esistente in località che ritenesse non adatta.

Inoltre il Podestà potrà vietare l'ampliamento di stabilimenti nelle zone abitate del Comune, nonchè disciplinare l'esercizio di essi, con norme da stabilirsi caso per caso quando rechino incomodo o molestia.

Edifici e luoghi di interesse artistico e storico.

Art. 52. — Salvo l'osservanza delle disposizioni delle Leggi 20 Giugno 1909 n. 361, - 23 Giugno 1912 n. 688 ed 11 Giugno 1922 n. 778, e delle altre che potranno essere emanate in materia, per gli edifici dichiarati di importante interesse per l'arte e per la storia, anche se non esposti alla pubblica vista, l'obbligo di chiedere il nulla osta di cui all'art. 1 del presente Regolamento è esteso anche ai lavori di manutenzione interna.

Detto nulla osta non sarà concesso se non intervenga, oltre al parere degli organi competenti, anche il consenso della Soprintendenza ai Monumenti.

L'obbligo di cui sopra, è anche esteso ai lavori murari o di qualunque altro genere che possano comunque alterare i luoghi dichiarati soggetti a protezione, a causa della loro bellezza naturale e panoramica, o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria.

Nei casi di nuove costruzioni o ricostruzioni in vicinanza dei fabbricati e dei luoghi suddetti, il Podestà prescriverà, caso per caso, le distanze, le misure e le altre norme necessarie, allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dagli edifici monumentali, e non portino menomazione alle bellezze naturali ed alle visioni panoramiche locali.

Il Podestà potrà impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole dell'arte o comunque discordanti col carattere ed il pregio dei monumenti, degli edifici e dei luoghi, la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale e panoramica, o della loro particolare relazione con la storia.

Rinvenimento di avanzi di pregio storico o artistico.

Art. 53. — Se, nel restaurare o modificare un edificio qualsiasi o nel fare scavi, si scoprisse qualche avanzo di pregio artistico o storico, oltrechè osservare le prescrizioni di legge, si dovrà darne avviso al Po-

destà, il quale ordinerà i provvedimenti stabiliti dalle norme vigenti o che siano richiesti dalla urgente necessità della conservazione delle cose scoperte.

Parchi e giardini - Soppressione o destinazione ad aree fabbricabili.

Art. 54. — La soppressione o la destinazione ad aree fabbricabili di parchi o giardini potrà dal Podestà essere vietata o subordinata a speciali norme da stabilirsi caso per caso, salvi sempre i provvedimenti di competenza dell' Autorità Governativa secondo il disposto della legge per la tutela delle bellezze naturali, quando sia riconosciuto che per la loro bellezza artistica, ampiezza ed ubicazione abbiano particolare importanza per l'estetica e per l'igiene.

Sistemazione di spazi fra nuove case e su aree pubbliche.

X Art. 55. — Gli spazi fra le nuove case, quando non siano destinati a passaggio pubblico o privato, saranno convenientemente sistemati, preferibilmente a giardino. I giardini o qualunque altro spazio, dovranno essere chiusi da cancellata infissa su parapetti o muriccioli non più alti di m. 1,80 nella parte che prospetta lungo le vie e piazze pubbliche, salvo decisione del Podestà. Le proprietà private prospicienti su vie, piazze o aree pubbliche devono essere cintate con cancellate o muro, secondo quanto venga stabilito dall' Autorità Comunale.

Disposizioni diverse.

X Art. 56. — Quando uno o più proprietari intendano di aprire od anche solo iniziare una strada privata,

devono presentare al Comune il relativo, progetto, ottenere l'approvazione ed addivenire a regolare atto pubblico, congruamente garantito, a giudizio dell'Amministrazione comunale, dal quale risulti l'obbligo di sistemare, mantenere ed illuminare la strada stessa nei modi prescritti fino all'epoca in cui questa potrà eventualmente venir ricevuta in consegna dal Comune, provvedendo anche agli scarichi, a norma dei regolamenti municipali.

È vietata l'apertura di strade a fondo cieco, e di quelle di larghezza inferiore ai m. 12.

Le case e le costruzioni in genere, che dovessero sorgere lungo le strade approvate come sopra, saranno soggette alle disposizioni di questo Regolamento, precisamente come se prospettassero una via pubblica.

Chioschi.

Art. 57. — I chioschi collocati sul suolo pubblico dovranno corrispondere ad esigenze di estetica e di decoro ed essere costruiti secondo le prescrizioni che caso per caso, verranno impartite dal Podestà.

Eccezioni all'osservanza del presente regolamento.

Art. 58. — Per le case, gli edifici industriali, i muri, le opere idrauliche ecc. nelle frazioni comunali suburbane, il Podestà può permettere, volta per volta, quelle eccezioni al presente Regolamento che fossero rese necessarie e opportune dalle condizioni speciali di ubicazione.

CAPITOLO SETTIMO

Disposizioni generali e penali

Visite ed ispezioni.

Art. 59. — Oltre che nei casi previsti dal Regolamento locale d'igiene, sarà in facoltà del Podestà di far eseguire ispezioni ai fabbricati esistenti, ogni qualvolta ne apparisca l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, e di ordinare i provvedimenti del caso.

Libertà di accesso ai funzionari ed agenti comunali.

Art. 60. — I funzionari e gli agenti comunali incaricati della sorveglianza edilizia avranno diritto di accedere ovunque si eseguiscano lavori di nuova costruzione o di restauro, per ispezionare tutte le opere soggette all'osservanza del presente Regolamento.

Contravvenzioni.

Art. 61. -- I contravventori saranno puniti a termine dell'art. 226 della legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 e successive modificazioni (R. D. 30 Dicembre 1923, n. 2839 — R. D. 23 Maggio 1924, n. 867 — Legge 26 Febbraio 1928, A. VI, n. 613.

oedon

Indocù

Il Podestà potrà nel giudizio contravvenzionale promuovere dal magistrato la facoltà di eseguire di Ufficio le opere a spese del contravventore.

Entrata in vigore e validità del presente Regolamento.

Art. 62. — Il presente Regolamento sarà applicabile a tutto il territorio del Comune di Pisa ed avrà vigore nel trentesimo giorno dopo eseguita la pubblicazione dell'albo pretorio, a forma di legge.

Le costruzioni che, all'attuazione del presente Regolamento, siano state iniziate in seguito a permessi ottenuti in ordine a Regolamenti vigenti, potranno essere ultimate in conformità dei permessi stessi.

Disposizioni abrogate.

Art. 63. — Dal giorno dell'entrata in vigore del presente Regolamento restano abrogati il Regolamento Edilizio attualmente in vigore ed ogni altra disposizione comunale che riguardi la stessa materia e sia incompatibile con il presente Regolamento.

a-
di
ni
di
lel

li.
n-
di
va
re

ne
b-
D.
24,

Indocù

Il presente Regolamento edilizio venne adottato con deliberazione podestarile 30 settembre 1933 - XI, approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa nell'adunanza del 19 ottobre 1933 - XI, con atto n. 16672 ed omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici in data 24 gennaio 1934 - XII, N. 2059 - 16 - 1.

345

Detto Regolamento venne pubblicato all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, e cioè dal 26 ottobre al 10 novembre 1933 - XII.

PREZZO LIRE DUE